# REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA E DELLA CIVICA BENEMERENZA

Approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 30/12/2021

#### Art. 1 – FINALITA'

- 1. Il presente regolamento istituisce la "Cittadinanza onoraria" e la "Civica benemerenza", disciplinandone le modalità di conferimento da parte del comune.
- 2. Il comune di Polesella ritiene suo compito riconoscere e onorare l'attività di tutti coloro che, persone fisiche o enti, con opere nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della politica, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale o filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano contribuito al benessere della società civile o abbiano reso più alto il prestigio della comunità locale di Polesella, favorendone la conoscenza a livello nazionale o internazionale.

#### Art. 2 - OGGETTO

- 1. La "Cittadinanza onoraria" è conferita esclusivamente a persone fisiche, non residenti nel comune, che si siano distinte per meriti straordinari verso la comunità locale di Polesella; la "Cittadinanza onoraria" è conferita anche alla memoria.
- 2. La "Civica benemerenza" è attribuita a persone fisiche residenti nel comune ed enti che si siano distinti per meriti straordinari verso la comunità locale di Polesella.

### Art. 3 - CRITERI DI CONFERIMENTO

1. La "Cittadinanza onoraria" e la "Civica benemerenza" sono conferite dal consiglio comunale a persone ed enti che con opere concrete nel campo delle scienze, della letteratura, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale o filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla Comunità locale di Polesella rendendone più alto il prestigio.

#### Art. 4 – INIZIATIVA E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

- 1. Il sindaco, sentita la giunta, oppure almeno un terzo dei consiglieri comunali possono presentare al consiglio comunale la proposta di conferimento della "Cittadinanza onoraria" o della "Civica benemerenza". La proposta dev'essere adeguatamente motivata ed accompagnata da una relazione recante le ragioni per le quali si chiede il conferimento.
- 2. Il consiglio comunale conferisce la "Cittadinanza onoraria" e la "Civica benemerenza" con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
- 3. La "Cittadinanza onoraria" e la "Civica benemerenza" è comunicata dal Sindaco in occasione di un'apposita seduta del consiglio comunale o nell'ambito di una manifestazione istituzionale o di un evento pubblico.
- 4. Il conferimento è certificato dal rilascio di un attestato riportante gli estremi del provvedimento consigliare di concessione, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco.
- 5. Prima della concessione della "Cittadinanza onoraria" o "Civica benemerenza", in fase istruttoria il comune accerta il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la tutela legale.

## Art. 5 ALBO DEI CITTADINI ONORARI E BENEMERITI

1. Presso l'Amministrazione comunale è istituito un Albo dei cittadini onorari e delle persone ed enti

- insigniti delle civiche benemerenze conferite dal comune di Polesella, ove vengono annotati in ordine cronologico, rispettivamente, il nominativo del cittadino onorario e della persona o ente insignito di civica benemerenza e gli estremi del provvedimento del consiglio comunale.
- 2. Previa ricognizione degli atti, i cittadini onorari e le persone ed enti insigniti della civica benemerenza che hanno già ottenuto il riconoscimento vengono iscritti d'ufficio all'Albo di cui al precedente comma 1.

### Art, 6 DIRITTI DEL CITTADINO ONORARIO E DEL BENEMERITO

- 1. Il cittadino onorario ed il benemerito, se quest'ultimo è un ente il rappresentante legale dello stesso, ha diritto di essere invitato in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali e di prendere posto tra le autorità.
- 2. La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario e sui diritti elettorali.

### Art. 7 PERDITE DELL'ONORIFICENZA

1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è adottato con delibera del consiglio comunale, su proposta del Sindaco o di almeno un terzo dei consiglieri comunali, approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

### Art. 8 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione.